

Pierangelo Buongiorno, Fabrizia Ruggio

Per una datazione del «senatus consultum Velleianum»

1. Considerazioni introduttive – 2. Improprietà della datazione del ‘s.c. Velleianum’ al 46 d.C. – 3. Improprietà di una datazione in età neroniana. Conclusione per una datazione all’ultima fase del principato di Claudio – 4. Analisi di «CIL.» XIV.3471 – 5. Individuazione dei ‘suffecti’ M. Giunio Silano, Velleo Tutore e A. Pompeo Paolino – 6. Analisi di Tac., *ann.* 12.64.1, Suet., *Claud.* 46.1, Cass. Dio, *hist. Rom.* 60.35.1 (Xiph. 146.15 ss. R.St.) – 7. Datazione del consolato suffetto di M. Giunio Silano e Velleo Tutore e del ‘s.c. Velleianum’ al luglio-agosto del 54 d.C.

1. Se i contenuti del c.d. ‘s.c. Velleianum’¹, nonché le motivazioni che sorressero il provvedimento (volto, è noto, a introdurre un divieto di ‘intercedere pro aliis’ nei riguardi di donne adulte), sono stati sufficientemente indagati ed approfonditi², lo stesso non può dirsi in riferimento alla collocazione

*) Questo articolo è dedicato al professor Francesco Grelle, scolarca della romanistica leccese, per il suo settantesimo compleanno. Fabrizia Ruggio è autrice dei §§ 1-3, Pierangelo Buongiorno dei §§ 4-7.

¹) Come osserva infatti Theodor Mommsen, la forma ‘Velleianum’ derivò da una corruzione verosimilmente di marca grecofona: «Vellaeianum debuit esse (...) sed mature nomen corruptum est et Graeci quoque scribere solent Βελλιάειον». Cfr. «Digesta Iustiniani Augusti» (*cur. Th. MOMMSEN*), Berlin, 1870, I, p. 458 nt. 1.

²) Fonte primaria ed insuperata per lo studio del ‘senatus consultum Velleianum’ rimane ad oggi il primo titolo del sedicesimo libro del Digesto; le numerose costituzioni imperiali (C.I. 4.29) emanate dopo il 212 d.C., volte a regolare le ipotesi di conflitto tra due interessi rilevanti – quali quelli della donna e del creditore – risolte poi alla luce della rilevanza dell’elemento soggettivo di entrambe le parti, contribuiscono a delineare, con maggiore chiarezza, i contorni della fattispecie di ‘intercessio’. Il senatoconsulto Velleiano pose una pesante ipoteca sull’autonomia patrimoniale delle donne. Il provvedimento senatorio nei fatti vietò alle donne di ‘intercedere pro aliis’. Gli elementi della fattispecie di ‘intercessio’, come precisati anche grazie al lavoro dell’*interpretatio* successivo al ‘senatus consultum’, devono individuarsi in: a) altruità dell’obbligazione (D. 16.1.13.pr. e C. 4.29.2); b) assenza di una ‘iusta causa solvendi’ (D. 16.1.3, D. 16.1.15-16 e D. 16.1.24.pr.); c) ‘scientia et voluntas intercessionis ex latere mulieris’ (D. 16.1.23 e D. 16.1.26); d) ‘scientia intercessionis ex latere creditoris’ (D. 16.1.4.pr, D. 16.1.12, D. 16.1.32.pr e D. 16.1.32.2-3; C. 4.29.1). Quest’ultimo elemento sembrerebbe, in verità, essere stato trascurato dalla dottrina recente (G. SACCONI, *Appunti sul senatus consultum Velleianum*, Camerino, 1995, p. 49), laddove la sua rilevanza emergerebbe invece da D. 16.1.32.pr e D. 16.1.32.2-3: in tali fattispecie, infatti, la concessione dell’‘exceptio’ è regolata, esclusivamente, dall’elemento soggettivo del creditore, punito quando abbia ricevuto l’adempimento muliebre nella consapevolezza della sua illiceità, tutelato attraverso un’‘exceptio doli’ laddove fosse risultato all’oscuro del progetto fraudolento della donna. L’esperibilità della ‘exceptio senatusconsulti Velleiani’ sarebbe in concreto stata estesa anche a quanti fossero intervenuti in favore del reus principale in considerazione di un mandato muliebre (volto ad aggirare – attraverso un’interposizione fittizia – il divieto senatorio): quanto tuttavia al fondamento di una simile estensione si registrano, tra i giuristi, opinioni divergenti. Se Gaio Cassio Longino (D. 16.1.16.1), giurista del primo principato, individuava nel mandato muliebre la ‘ratio’ di una tale disciplina (volta a prevenire l’esperienza, da parte del mandatario nei confronti della donna, di un’ ‘actio mandati contraria’, con ripercussioni infamanti per la stessa), Giuliano (D. 16.1.16.1) ne giustificava la concessione in quanto ‘totam obligationem senatus improbat’ (ipotesi di invalidità derivata del vincolo di garanzia). Conseguenza dell’utile esperimento dell’‘exceptio senatus consulti Velleiani’ da parte della donna (o del suo mandatario) sarebbe risultata la ‘restitutio actionis in priorem debitorem’ a favore del creditore. Le fonti al riguardo parlano tanto di un’ ‘actio institoria’ quanto di un’ ‘actio restitutoria’, rispettivamente nell’ipotesi in cui la donna si sia sostituita al debitore originario prima ancora della nascita del rapporto obbligatorio (D. 16.1.8.14) ovvero abbia compiuto un’espromis-

cronologica di tale statuizione senatoria. Come è noto Ulpiano allude anche ad antecedenti della stessa, ravvisabili in editti di Augusto e di Claudio sul tema (D. 16.1.2, Ulp. 29 *ad ed.*), senza tuttavia scendere in particolari né in riferimento al contenuto di tali editti, né al preciso rapporto cronologico fra gli stessi ed il «senatus consultum». In assenza di indicazioni più sicure sulla data di emanazione del «Velleianum», occorre prendere le mosse dal resoconto del giurista di Tiro.

D. 16.1.2.1 (Ulp. 29 *ad ed.*): Et primo quidem temporibus divi Augusti, mox deinde Claudii edictis eorum erat interdictum, ne feminae pro viris suis intercederent. Postea factum est senatus consultum, quo plenissime feminis omnibus subventum est. Cuius senatus consulti verba haec sunt: «Quod Marcus Silanus et Velleus Tutor consules verba fecerunt de obligationibus feminarum, quae pro aliis reae fierent, quid de ea re fieri oportet, de ea re ita censuere: quod ad fideiussiones et mutui dationes pro aliis, quibus intercesserint feminae, pertinet, tametsi ante videtur ita ius dictum esse, ne eo nomine ab his petitio neve in eas actio detur, cum eas virilibus officiis fungi et eius generis obligationibus obstringi non sit aequum, arbitrari senatum recte atque ordine facturos ad quos de ea re in iure aditum erit, si dederint operam, ut in ea re senatus voluntas servetur».

Afferma Ulpiano che in un primo momento durante il principato di Augusto, e poi successivamente con editti di Claudio, si era interdetto alle donne di intercedere in favore dei propri mariti. Con un senatoconsulto successivo si sarebbe provveduto a tutelare in generale tutte le donne. Il testo del senatoconsulto riconosceva la paternità di una simile iniziativa – volta a tutelare le donne che si obbligassero a favore di altri – ai consoli Marco Silano e Velleo Tutore. La tutela si sarebbe realizzata negando l'esperibilità di azione verso la donna che avesse prestato intercessione, non essendo equo che queste esercitassero «attività riservate agli uomini, vincolandosi con obblighi del genere». Risulta da questo frammento – come pure da quello immediatamente precedente di Paolo (D. 16.1.1) – la logica non solo protettiva ma altresì escludoria che avrebbe guidato l'iniziativa del legislatore romano nel caso di specie: logica adeguatamente messa in luce da Talamanca³ nonché da Van Oven⁴.

2. La manualistica – in modo singolarmente unanime – ha aderito all'ipotesi, avanzata da Mommsen nell'«editio maior» del Digesto⁵ (e poi ripresa rispettivamente da O'Brien Moore⁶ e da Volterra⁷) che, escludendo una datazione del «Velleianum» in età tiberiana, collocava il provvedimento nell'anno 46 d.C.⁸.

sione in un momento successivo (D. 16.1.8.11). Con la «*restitutio actionis*» sarebbero state ripristinate anche le garanzie costituite a favore dell'obbligazione originaria, tanto di natura personale (D. 16.1.14), quanto di natura reale (D. 16.1.13.1, sebbene l'interpretazione di questo frammento risulti piuttosto discussa; cfr. F. BONIFACIO, *La novazione nel diritto romano*², Napoli, 1959, p. 169). Bibliografia essenziale: H. VOGT, *Studien zum senatusconsultum Velleianum*, Bonn, 1952, S. SOLAZZI, *Alle fonti dell'exceptio senatus consulti Velleiani*, in «SDHI.», XIX, 1953, p. 321 s. (= *Scritti di diritto romano*, VI, Napoli, 1972, p. 651 ss.), J.C. VAN OVEN, *Le senatusconsulte Velleien et le P. Col. 123*, in «Labeo», II, 1956, p. 85 s., D. MEDICUS, *Zur Geschichte der senatus consultum Velleianum*, Köln, 1957, M. TALAMANCA, *La storia del senatoconsulto Velleiano*, in «Labeo», I, 1958, p. 101 s., SACCONI, *Appunti*, cit., *passim*, U. MÖNNICH, *Frauenschutz vor risikanten Geschäften. Interzessionsverbote nach dem Velleianischen Senatsbeschluss*, Köln, 1999. Per la sopravvivenza del *senatus consultum Velleianum* nel tardo antico e nel medioevo, cfr. poi il recentissimo contributo di F. THEISEN, *Die Bedeutung des SC Velleianum in der Rechtspraxis des Hochmittelalters*, in «ZSS.», CXXII, 2005, p. 103 ss.

³) TALAMANCA, *La storia*, cit., p. 101 s.

⁴) VAN OVEN, *Le senatusconsulte*, cit., p. 85 s.

⁵) «Intelleguntur non L. Iunius Silanus et C. Velleus Tutor consules secundi semestris a. p. C. 27, quae opinio est Borghesii (opp. 5, 204), sed potius M. Iunius Ap. f. C. n. Silanus consul semestris prioris a. 46 et is qui successit M. Valerio Asiatico (cfr. Cass. Dio, *hist. Rom.* 60.27), filius opinor Vellei Tutoris consulis a. 27: Claudii enim aetas requiritur, non Tiberii». Così MOMMSEN, in «Digesta», cit., p. 459 nt. 2, e in K.G. BRUNS, *Fontes Iuris Romani Antiqui*⁷, – ed. O. GRADENWITZ –, Tübingen, 1909, I, *Leges et negotia*, § 50, p. 194.

⁶) A. O'BRIEN MOORE, «*Senatus Consultum*», in A. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», Suppl. VI, Stuttgart, 1935, col. 810.

⁷) E. VOLTERRA, *Senatusconsulta*, in «NNDL.», XVI, 1969, c. 1066-7.

⁸) Gli studiosi delle varie epoche hanno generalmente aderito alla proposta di collocazione del senatoconsulto Velleiano nell'anno 46 d. C. (si citano, *exempli gratia*, alcuni manuali): S. RICCOBONO, *Sommario delle lezioni di Istituzioni di diritto romano*, Camerino, 1876, p. 56, P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*⁷, Milano, 1921, p. 426, e *Storia del di-*

Tale ricostruzione è stata tuttavia messa in discussione da studi recenti con i quali si sono inaugurati, parallelamente, nuovi percorsi d'indagine. Determinante in questa direzione il lavoro della Tortoriello la quale, ricostruendo meticolosamente i fasti consolari degli anni di Claudio, ha concluso nel senso che il senatoconsulto Velleiano non possa «in alcun modo risalire al 46, anno di cui sono note tutte le coppie consolari»⁹, accogliendo in ciò un rilievo già formulato da Cuq¹⁰ e Lamberti¹¹.

3. Accanto ad ipotesi isolate di datazione in un momento antecedente¹² o successivo¹³ al 46 d.C., un certo credito ha avuto la proposta di collocare il provvedimento in età neroniana¹⁴. Al di là tuttavia dell'assenza di una qualsivoglia base testuale, l'ipotesi *de qua* risulta debole anche dal punto di vista storiografico. Infatti proprio la disgrazia che colpì la progenie di M. Giunio Silano Torquato (*cos.* 19 d.C.)¹⁵ ed Emilia Lepida già al tramonto del principato di Claudio e in modo completo con Nerone¹⁶, richiederebbe quantomeno l'uso di maggiore cautela nella promozione di simili conclusioni, se non – di fronte a risultati sì discordanti ed antitetici – un loro deciso abbandono.

Primo a cadere, già durante il principato di Claudio, fu L. Giunio Silano¹⁷, terzogenito di Silano Torquato: quanto più Claudio lo aveva onorato, facendogli concedere dal senato gli *ornamenta triumphalia* e promettendogli in sposa sua figlia Ottavia, tanto più questi fu osteggiato da Agrippina e da L. Vitellio, *longa manus* della futura imperatrice. Accusato di incesto con la propria sorella Giunia Calvina, rimosso dall'*ordo senatorius* mediante un editto di Vitellio, costretto ad abbandonare la carica di pretore, L. Silano si suicidò agli inizi del 49, nel giorno in cui il *princeps* sposava Agrippina minore.

ritto romano, II⁴, Milano, rist. 1959, p. 237, E. COSTA, *Storia del diritto romano privato*², Torino, 1925, p. 174, S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*², II, Milano, 1928, p. 180, G. PACCHIONI, *Diritto Romano*³, Torino, 1935, p. 467, L. WENGER, *Institutionen des römischen Zivilprozessrechts*, München, 1925, trad. it. – *Istituzioni di procedura civile romana* (R. Orestano) –, Milano, 1952², p. 111, C. FERRINI, *Manuale di Pandette*⁴, Milano, 1953, p. 485, M. GARCIA GARRIDO, *Derecho privado romano*³, I, Madrid, 1985, p. 351, M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*², Palermo, 1994, p. 263, P. VOCI, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1994, p. 502, e A. GUARINO, *Diritto privato romano*¹², Napoli, 2001, p. 296. Non sono tuttavia mancati gli autori che, pur collocando il provvedimento senatorio nell'arco temporale che racchiude il principato di Claudio, hanno rinunciato ad assumere una posizione netta nel senso della datazione. Tra questi, V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*¹⁴, Napoli, 1960, rist. 1998, p. 66, A. D'ORS, *Derecho privado romano*, Pamplona, 1973, p. 454; T. TOMULESCU, *Drept Privat Roman*, Bucarest, 1973, p. 267 (attribuzione a Claudio), M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, p. 168, e M. KASER, *Das römische Privatrecht*, I², München, 1971, p. 667 (metà primo secolo). Collocano infine in un intervallo temporale più ampio compreso tra il 41 d.C. (anno di inizio del regno di Claudio) e il 64 (risultandone a conoscenza il giurista Cassio Longino: cfr. A. STEIN, in «Prosopographia Imperii Romani»², C 501 [1936], p. 118), VOGT, *Studien*, cit., p. 4 s., MEDICUS, *Zur Geschichte*, cit., p. 18 ss., nonché, in tempi più recenti, SACCONI, *Appunti*, cit., p. 4 s. Riconduce il senatoconsulto all'età di Claudio R.J.A. TALBERT, *The Senate of the Imperial Rome*, Princeton, 1984, p. 442.

⁹) A. TORTORIELLO, *I Fasti consolari degli anni di Claudio*, in «MAL.», IX s., XVII, 2004, p. 419-420 e 519.

¹⁰) E. CUQ, *Institutions juridiques des romains*², Paris, 1928, p. 658, già scriveva che «la date de l'an 46, jusqu'ici admise, ne peut être maintenue depuis que l'on connaît le consuls de cette année».

¹¹) F. LAMBERTI, *Studi sui «postumi» nell'esperienza giuridica romana*, II, Milano, 2001, p. 141 nt. 14, osserva che «è vero che un M. Iunius Silanus fu effettivamente console nel 46 d.C. per l'intero anno consolare (Cass. Dio, *hist. Rom.* 60.27.1); tuttavia per il 46 sono attestati almeno quattro *suffecti*: Valerio Asiatico, Q. Sulpicio Camerino, D. Lelio Balbo, e C. Terenzio Tullio, cosa che lascia seriamente dubitare di inserirvi, come quinto, Velleo Tutore».

¹²) L'esistenza di una coppia consolare Iunius Silanus – Velleus Tutor promotrice di una '*lex Iunia Velleae*' del 26 d.C. aveva giustamente suggerito agli studiosi (LAMBERTI, *Studi*, cit., p. 141 nt. 14) un approfondimento in questa direzione: tuttavia proprio il *praenomen* del *conlega* di Velleo Tutore, '*Lucius*' anziché '*Marcius*', vale ad escludere la datazione per il 26, confermando con ciò l'attendibilità di D. 16.1.2.

¹³) Degna d'attenzione appare la tesi prospettata da G. PADELLETTI, *Storia del diritto romano*, Roma, 1877, p. 366, che indica nel 49 d.C. la data di approvazione del senatoconsulto Velleiano. Le conclusioni di Padelletti potrebbero essere state dettate dalla particolare lacunosità dei Fasti consolari per gli anni 49, 50 e 54 d.C., come rilevato altresì dagli studiosi successivi (cfr. *infra*, in questo paragrafo).

¹⁴) CUQ, *Institutions*, cit., p. 658, F. SCHULZ, *Classical Roman Law*, Oxford, 1951, p. 569, e S. CRUZ, *Derecho Romano*, I, Coimbra, 1969, p. 233.

¹⁵) Cfr. L. PETERSEN, in «PIR.»², I 839 (1966), p. 357, e l'albero genealogico della '*gens Silana*' in «PIR.»², IV.3 (1966), p. 351.

¹⁶) Una fine ricostruzione delle lotte interne alla '*domus*' Augusta per assicurarsi la successione in M. PANI, *La corte dei Cesari*, Roma-Bari 2003, *passim*.

¹⁷) Cfr. L. PETERSEN, in «PIR.»², I 829 (1966), p. 350.

L. Silano pagava, con la propria vita, la promessa di Claudio di dargli in sposa Ottavia. Un tale matrimonio avrebbe infatti irrimediabilmente compromesso le aspettative di ascesa di Domizio Enobarbo, il futuro Nerone (cui invece proprio l'unione con Ottavia, fortemente voluta da Agrippina minore, avrebbe in seguito aperto la strada alla successione)¹⁸. Nel 54 d.C. a cader vittima degli intrighi di Agrippina, fu invece il primogenito di Silano Torquato, ovvero M. Giunio Silano (*cos.* 46 d.C.)¹⁹. I veleni della futura «imperatrice», che ne temeva la vendetta, lo raggiunsero, *ignaro Nerone*, mentre questi era proconsole d'Asia²⁰. Il secondogenito D. Giunio Silano Torquato (*cos.* 53 d.C.)²¹ fu infine eliminato nel 64 d.C. per mano dello stesso Nerone: accusato di aver trasformato la sua *domus* in una corte, pagò anch'egli la sua diretta discendenza dal divo Augusto²².

La disgrazia dei Silani, cui abbiamo rapidamente accennato, induce pertanto ad escludere la possibilità di un loro influsso politico persistente, in grado di consentire l'ascesa dell'uno o dell'altro degli esponenti della 'gens' a un consolato (sia pur suffetto)²³.

Occorre dunque tener fede al dato ulpiano di D. 16.1.2, e cercare nel principato di Claudio la collocazione più verosimile per il 'Velleianum'. Come abbiamo visto, l'inconsistenza della tesi del 46 d.C., che pure aveva goduto di grande favore, ha ricevuto sanzione definitiva grazie al lavoro della Tortoriello²⁴, la quale, proseguendo secondo lo stesso criterio, ha rilevato che – essendo invece le nostre conoscenze sui consoli suffetti per gli anni 49, 50 e 54 d.C. alquanto incomplete – ben più verosimile risulterebbe la datazione del 'Velleianum' ad uno degli anni in questione. E' pertanto in tale ambito che occorre ricercare la coppia *M. Iunius Silanus* e *Vellaeus Tutor*.

4. Del consolato suffetto di un Marco Giunio Silano siamo informati da una iscrizione proveniente da *Trebula Suffenas*, e che individua una coppia consolare, composta da *M. Iunius Silanus*, e altresì da un «A. Po[---]»:

«CIL.» XIV.3471 (= «FIRA.» III², § 124, p. 396 s. = «AE.» 1999, n. 571a): A(ulus) Furius R[uf]us, quod in eum t[r]anscriptu[m] / est a C(aio) Ca[e]s[io] Basso, ap[se]nte [de]bitore, / nominib[us] du[obus] sub-sign[a]tis praedis, / solvit: M(arco) Iu[n]i[o] Silano A(ulo) Po[impeio] co(n)s(ulibus) [HS] XXII m(ilia) n(ummum) / [HS] LVIII m(ilia) n(ummum) solvit [Saturni]no et Scipione [co(n)s(ulibus) - c.7 -] adiecti[s] / [- c.40/45 - soluti]oni[s] / [causa? - -]

¹⁸ Inoltre si consideri anche che Tac., *ann.* 13.1.1 definisce i Silani «fra i posteri dei Cesari», stante la discendenza di Emilia Lepida – figlia di Giulia Minore e di Paullo – dal divo Augusto: particolarmente concrete risultavano quindi le aspettative successorie di L. Silano al principato di Claudio, e fondati dovevano essere i timori di Agrippina. Sul tema, M. PANI, *Potere e valori a Roma tra Augusto e Traiano*², Bari, 1993, p. 225 s., e *Logica nobiliare e principato*, in «Epigrafia e territorio. Politica e società», III, Bari, 1994, p. 383-406.

¹⁹ Nato nel 14 d.C., già membro dei 'salii Palatini', dal 40 d.C. al 43 d.C. fu ammesso al collegio sacerdotale degli Arvali, fatto questo attestato dalle fonti («CIL.» VI.2034) e ammesso, pur dubitativamente, dalla dottrina. Cfr. L. PETERSEN, in «PIR.»², I 833 (1966), p. 354.

²⁰ Tac., *ann.* 13.1.1. Cfr. PANI, *La corte*, cit., p. 55.

²¹ Su cui cfr. L. PETERSEN, in «PIR.»², I 837 (1966), p. 355.

²² In particolare PANI, *La corte*, cit., p. 55, scrive: «Torquato Silano era colpevole di vantare, avventatamente, oltre all'appartenenza alla famiglia Giunia, la discendenza dal divo Augusto: singolare, fra i capi d'accusa, quello di aver creato nella sua casa, affidandola a liberti, dei segretariati come quelli imperiali, cosa che avrebbe tradito la sua aspirazione al potere supremo». Medesima accusa fu poi rivolta al nipote di questi L. Giunio Silano Torquato (cfr. L. PETERSEN, in «PIR.»², I 838 [1966], p. 356) nel 65 d.C., il quale fu prima esiliato a Bari e lì raggiunto dai sicari di Nerone. Tuttavia è possibile immaginare che quest'ultimo, sotto lo sprone del suo mentore Cassio Longino, nutrisse ambizioni nei riguardi del principato. Cfr. in tal senso F. D'IPPOLITO, *Ideologia e diritto in Gaio Cassio Longino*, Napoli, 1969, p. 27 ss.

²³ La disgrazia dei Silani toccò anche le figlie di Emilia Lepida. Giunia Calvina fu, come abbiamo visto accusata di incesto con suo fratello L. Silano, e per questo esiliata, per volere di Agrippina, nel 49. Richiamata negli ultimi anni del principato neroniano visse almeno sino alla fine di quello di Vespasiano (cfr. L. PETERSEN, in «PIR.»², I 856 [1966], p. 360). Migliore sorte parve invece avere Giunia Lepida (cfr. L. PETERSEN, in «PIR.»², I 861 [1966], p. 361). Costei, sposa del giurista Cassio Longino, fu accusata di incesto con suo nipote L. Giunio Silano Torquato, ma il senato rigettò la sua condanna. Cfr. D'IPPOLITO, *Ideologia e diritto*, cit., p. 28.

²⁴ Cfr. *supra*, nt. 9.

L'iscrizione, particolarmente nota²⁵ sia per essere uno dei rari esempi epigrafici di 'nomen transcripticum'²⁶, sia perché doveva in qualche maniera rifarsi al 'codex accepti et expensi' del creditore soddisfatto da A. Furio (nella fattispecie il 'municipium' di 'Trebula Suffenas') è stata studiata in diverse occasioni²⁷. Essa testimonia l'adempimento del debitore Aulo Furio, che si era accollato (nel quadro di una novazione) le obbligazioni, assunte verso il municipio, di tale Cesio Basso, in conseguenza dell'insolvenza di quest'ultimo. Aulo Furio provvede all'adempimento in due momenti, ovvero versando una prima tranche della somma dovuta (22000 sesterzi)²⁸ sotto il consolato di M. Iunius Silanus e A. Po[---], per poi saldare il debito definitivamente nel 56 d.C., versando i restanti 58000 sesterzi sotto il consolato di Q. Volusio Saturnino e P. Cornelio Scipione (e liberando così i terreni pignorati a garanzia del credito – 'nominib[us] du[obus] subsign[at]is praedis')²⁹.

Ampiamente discusse, fra gli studiosi, la collocazione temporale della coppia consolare e l'identità del collega di M. Iunius Silanus. I primi editori dell'iscrizione, identificando M. Iunius Silanus con il console ordinario del 46, credettero (complice una errata lettura del testo epigrafico) che l'«A [---]» qui indicato fosse Decimo Valerio Asiatico³⁰. Suscitava tuttavia notevoli perplessità «il fatto che il secondo console potesse essere indicato con il solo cognome»³¹. Parimenti singolare è che, stando a questa ricostruzione, tra le due 'solutiones' sarebbe intercorso un intervallo di dieci anni. D'altro canto seguendo il dettato dell'iscrizione³², l'ipotesi più probabile rimane quella che il debitore A. Furio

²⁵ L'iscrizione è stata edita diverse volte: L. ZDEKAUER, in «Bullettino dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica», Roma, 1882, p. 252 ss., H. DESSAU, in «CIL.» XIV.3471, BRUNS, *Fontes*, cit., § 156, p. 353 s.; H. DESSAU, in «Ephemeris Epigraphica», IX, 1913, § 892, p. 466, V. ARANGIO-RUIZ, *Fontes Iuris Romani Antejustiniani*², III, *Negotia*, Firenze, 1943, § 124, p. 396 s., I. DI STEFANO MANZELLA, *Quattro antiche iscrizioni latine*, in «Anticoli Corrado: un paese immaginario», Roma, 1984, p. 119 ss., G.L. GREGORI, *Nomina transcripticia e praedia subsignata: debiti, ipoteche e finanze locali a Trebula Suffenatium*, in «Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente, Actes de la X rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde Romaine, Roma, 27-29 maggio 1996», Roma, 1999, p. 26 ss., P. BUONGIORNO, I. CAO, *I Furii e l'élite municipale di Trebula Suffenas*, in «Studi epigrafici in memoria di Fulvio Broilo» (cur. G. CRESCI MARRONE), Padova, 2006, in corso di stampa.

²⁶ Il 'nomen transcripticum' era una 'obligatio litteris contracta' (Gai., *inst.* 3.128 ss.), consistente nella novazione di un'obbligazione preesistente, attraverso la *transcriptio* del credito, che poteva essere compiuta 'a re in personam' o 'a persona in personam'. Il caso dell'iscrizione in esame è quello di *transcriptio a persona in personam*, ovvero di novazione soggettiva passiva consistente nella sostituzione del debitore. Sulla relazione tra 'nomen transcripticum' e 'novatio' cfr. A. THORENS, *La novation conditionelle. Etude de Jurisprudence romaine classique*, Lausanne, 1927, p. 7 s., ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni*, cit., p. 396 e nt. 1, L. ARU, 'Nomen transcripticum' in «NNDI.» XI, Torino, 1965, p. 311 s. Sull'istituto si vedano anche i più recenti contributi di G. CAMODECA, *L'archivio puteolano dei Sulpicii*, I, Napoli, 1992, p. 199 ss., P. GRÖSCHLER, *Die 'tabellae'-Urkunden aus des pompejanischen und herculanensischen Urkundenfunden*, Berlin, 1999, p. 85 ss., H.L.W. NELSON, U. MANTHE, 'Gai Institutiones' III 88-181. *Die Kontraktobligationen*, Berlin, 1999, p. 201 ss., e J.L. ALONSO, *Estudios sobre la delegación I. La doble atribución patrimonial (primera parte)*, Santiago de Compostela, 2001, p. 110 s. Rapida panoramica da ultimo anche in J. G. WOLF, *From the Recent Discovery of Documents in Pompeii: The 'tabellae' of Titinia Antracis and the Suretyship of Epichares*, in «Roman Legal Tradition» («Law for All Times: Essays in Memory of David Daube»), II, 2004, p. 82 ss. ed in particolare p. 87.

²⁷ ZDEKAUER, *op. cit.*, p. 252 ss., DESSAU, in «CIL.» XIV.3471, S.A. NABER, in «Mnemosyne», XXII, 1894, p. 252, P. VIARD, *Le praes (thèse pour le doctorat)*, Dijon, 1907, p. 111 s., BRUNS, *Fontes*, cit., § 156, p. 353 s., DESSAU, in «Ephemeris Epigraphica», cit., § 892, p. 466, P.-F. GIRARD, *Textes de droit romain*⁴, Paris, 1913, p. 842 s., F. KNIEP, 'Gai Institutionum commentarius tertius' §§ 1-87, Jena, 1914, p. 212 ss., ARANGIO-RUIZ, *Fontes*, III, cit. § 124, p. 396 s., J. MACQUERON, *Contractus scripturae. Contracts et quittances dans la pratique romaine*, Camerino, 1982, § 4, p. 169 ss., DI STEFANO MANZELLA, *Quattro antiche iscrizioni*, cit., p. 119 ss., GREGORI, *Nomina transcripticia*, cit., p. 26 ss., NELSON, MANTHE, *Gai Institutiones III*, cit. p. 210 s., U. MANTHE, *Gaius Institutiones - Die Institutionen des Gaius*, Darmstadt, 2004, p. 272 s., p. 429, BUONGIORNO, CAO, *I Furii*, cit.

²⁸ Tale lettura, derivata da una recente autopsia del testo (maggio 2005) effettuata da P. Buongiorno e I. Cao, si sostituisce a quella tradizionale di 12.000 sesterzi, effettuata da tutti gli editori precedenti. Cfr. BUONGIORNO, CAO, *I Furii*, cit.

²⁹ Sull'identificazione di «[---]no et Scipione» con i consoli ordinari del 56 d.C., cfr. DI STEFANO MANZELLA, *Quattro antiche iscrizioni*, cit. p. 121 s. Tale identificazione pare ora essere peraltro suffragata da una nuova iscrizione di *Trebula Suffenas* in cui è menzionato il medesimo debito («AE.» 1999, n. 571.b); cfr. GREGORI, *Nomina transcripticia*, cit., p. 30 s. e nt. 14, ed ora BUONGIORNO, CAO, *I Furii*, cit.

³⁰ Cfr. ad esempio Th. MOMMSEN, in BRUNS, *Fontes*, cit., § 156, p. 353 s., e KNIEP, 'Gai Institutionum', cit., p. 214.

³¹ Cfr. DI STEFANO MANZELLA, *Quattro antiche iscrizioni*, cit., p. 122.

³² Cfr. BUONGIORNO, CAO, *I Furii*, cit.

avesse onorato i propri impegni in un intervallo temporale che possiamo presumere limitato (siamo infatti di fronte ad una rateizzazione del debito, ed è difficile supporre che tra le due rate potesse intercorrere un lasso decennale)³³, e comunque adempiendo all'obbligazione di 22.000 sesterzi prima di quella di 58.000 sesterzi, estinta, come noto, nel 56 d.C.

In alternativa, distinguendo *M. Iunius Silanus* dal cos. 46³⁴ e risolvendo la lacuna «A [---]» con «A(ulus) [Ducentius]», si è più recentemente identificato il console qui indicato con *A. Ducentius Geminus* (ipotizzando tale coppia consolare quale suffetta nell'anno 54)³⁵. Sebbene codesta ricostruzione soddisfi l'ipotesi che l'intervallo tra le due 'solutiones' fosse contenuto, essa pare, all'attuale stato della ricerca, altamente improbabile, ché per il consolato di *A. Ducentius Geminus* si profila assai più credibile, alla luce del *Monumentum Ephesenum*, una datazione al 60 o al 61³⁶. E d'altro canto, recenti autopsie dell'iscrizione hanno permesso di appurare la presenza di numerosi elementi nuovi nel testo, tra i quali, dopo la «A» indicante il 'praenomen' del collega di *M. Iunius Silanus*, una «P» ed una «O»³⁷.

Di conseguenza³⁸, può farsi luogo ad una diversa ipotesi. Si potrebbe cioè identificare il *M. Iunius Silanus* qui menzionato come il 'conlega' di *Vellaeus Tutor*, console suffetto in un anno ancora imprecisato (immaginando una successione, antecedente o successiva, di *Vellaeus* con un altro suffetto). Per quanto concerne «A. Po[---]», chi scrive è incline ad accogliere le ipotesi di Werner Eck il quale (pur basandosi sulla vecchia lettura dell'iscrizione in esame) ne aveva avanzato una identificazione con *A. Pompeius Paulinus*, 'homo novus' legato da vincoli familiari a Seneca (che ne aveva sposato la sorella)³⁹.

5. Ove le argomentazioni fin qui svolte dovessero risultare esatte dovremo ammettere che il 'consul suffectus' *M. Iunius Silanus* sarebbe stato affiancato nell'arco del suo mandato, da due distinti 'conlegae', *Vellaeus Tutor* e *Aulus Pompeius Paulinus*.

Sembrirebbe comunque rimanere indefinito l'anno di attività dei consoli in questione. Permane infatti il dubbio, anche nella ricerca più recente (che pure ha notevolmente ristretto il novero delle ipotesi possibili), relativo all'anno in cui collocare il consolato di *M. Giunio Silano* e dei suoi colleghi, tuttora oscillante fra il 50 ed il 54⁴⁰. Che *M. Iunius Silanus* (o addirittura due diversi *M. Iunii Silani*) abbia (o abbiano) ricoperto due consolati in anni diversi, affiancato (o affiancati) da due distinti colleghi (ad esempio *M. Iunius Silanus* - *Vellaeus Tutor* nel 50 d.C. e *M. Iunius Silanus* - *A. Pompeius Paulinus* nell'anno 54 d.C., o viceversa) appare ipotesi scarsamente credibile. Del resto, oltre al fatto

³³ Cfr. GREGORI, *Nomina transcripticia*, cit., p. 30 s., e BUONGIORNO, CAO, *I Furi*, cit.

³⁴ Cfr. DI STEFANO MANZELLA, *Quattro antiche iscrizioni*, cit. p. 122, GREGORI, *Nomina transcripticia*, cit., p. 30. Sulla distinzione tra *M. Giunio Silano* (cos. 46) e l'omonimo console di «CIL.» XIV.3471, cfr. E. HOHL, 'Silanus' (nr. 177), in A. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», X, Stuttgart, 1919, c. 1101, R. SYME, *Missing persons*, in «Historia», V, 1956, p. 210, e L. PETERSEN, in «PIR.»², I 834 (1966), p. 335 (che pure collocano il consolato di quest'ultimo ai primissimi anni del principato di Nerone).

³⁵ Cfr. DI STEFANO MANZELLA, *Quattro antiche iscrizioni*, cit., p. 122.

³⁶ Cfr. almeno «AE.» 1989 (1992), nr. 681, p. 214 ss. ed in particolare 220 (commento alla r. 3 dell'iscrizione) e GREGORI, *Nomina transcripticia*, cit., p. 31, e la bibliografia ivi citata alla nt. 15. Sul *Monumentum Ephesenum* si veda ora l'ampia rassegna bibliografica in G. D. MEROLA, *Il valore dei termini δημοσιότης e τελώνης nel Monumentum Ephesenum*, in «Economia, amministrazione e fiscalità nel mondo romano. Ricerche lessicali» (cur. A. STORCHI MARINO), Bari, 2004, p. 173 nt. 1.

³⁷ Cfr. le notazioni di GREGORI, *Nomina transcripticia*, cit., p. 31, ed ora, soprattutto, BUONGIORNO, CAO, *I Furi*, cit. In particolare la recente autopsia di Buongiorno e Cao ha permesso di cogliere alcuni nuovi elementi testuali. Oltre alla «O» di l. 4 di cui si è detto (*A. Po[mpeio]*), si veda anche il numero di sesterzi relativi alla prima *solutio*, che viene aggiornato da «[HS] XII m(ilia) n(ummum) a [HS] XXII m(ilia) n(ummum)»; cfr. *supra*, nt. 28.

³⁸ Sulla composizione dell'anno consolare 46 d.C. cfr. TORTORIELLO, *I fasti*, cit., p. 419 s.

³⁹ Cfr. W. ECK, *Miscellanea prosopographica*, in «ZPE.», XLII, 1981, p. 228 s., e *Die Statthalter der germanischen Provinz vom 1.-3. Jahrhundert*, Bonn, 1985, p. 120 s. Cfr. anche GREGORI, *Nomina transcripticia*, cit., p. 31. Su *A. Pompeo Paulino*: cfr. WACHTEL, in *PIR.»*², P 633 (1998), p. 280 s. Sui legami di quest'ultimo con Seneca si veda la recente scheda prosopografica di TORTORIELLO, *I fasti*, cit., p. 546, e la bibliografia ivi citata.

⁴⁰ TORTORIELLO, *I fasti*, cit., p. 423 e 426 s. Sulla scorta di L. PETERSEN, in «PIR.»², I 835 (1966), p. 355, e delle suggestioni di ECK, *Miscellanea*, cit., p. 228 s., paiono tuttavia prediligere il 54 R. SYME, *The Augustan Aristocracy*, Oxford, 1986, p. 194 nt. 55 e p. 196, e M. PANI, *Lotte per il potere e vicende dinastiche. Il principato fra Tiberio e Nerone*, in «Storia di Roma» (dir. A. SCHIAVONE), II.2 (*I principi e il mondo*), Torino, 1991, p. 242.

che un nuovo *M. Iunius Silanus* sarebbe altrimenti sconosciuto, l'ipotesi di un ulteriore consolato riferibile alla *gens Silana* – in un momento in cui la figura di Nerone, a mezzo delle trame di Agrippina, andava sempre più emergendo proprio a scapito dei Silani sembra improponibile⁴¹. Piuttosto, una serie di elementi paiono puntellare la collocazione cronologica del consolato di *M. Iunius Silanus* e dei suoi due colleghi nell'anno 54.

Vediamoli in dettaglio.

6. Si è già detto della verosimiglianza di un adempimento di debiti contratti nei riguardi del 'munici-pium' in un ambito temporale ristretto: se la seconda, più corposa, rata dell'adempimento fu assolta nel 56 (anno del consolato di Scipione e Saturnino), deve ipotizzarsi – si è anticipato – che la prima non sia collocabile in un periodo di gran lunga anteriore (e il 50 implicherebbe una distanza sproporzionata, fra una rata e l'altra)⁴². Onde l'opportunità di collocare il consolato suffetto di Silano nel 54 d.C.

Un ulteriore dato a supporto proviene dalle fonti letterarie, tramite una lettura sinottica di alcuni passi di Tacito, Svetonio e Cassio Dione. Tra i 'prodigia' antecedenti la morte dell'imperatore Claudio (avvenuta il 13 ottobre del 54 d.C.)⁴³ la tradizione annalistica annoverava la morte di magistrati in carica.

Tac., *ann.* 12.64.1: *M. Asinio M. Acilio consulibus mutationem rerum in deterius portendi cognitum est crebris prodigiis. Signa ac tentoria militum igne celesti arsere; fastigio Capitolii examen apium insedit; bifformes hominum partus, et suis fetum editum, cui accipitrum unguis inessent. Numerabatur inter ostenta deminutus omnium magistratum numerus, quaestore, aedili, tribuno ac praetore et consule paucos intra menses defunctis.*

Suet., *Claud.* 46.1: *Praesagia mortis eius praecipua fuerunt: exortus crinitae stellae, quam cometen vocant, tactumque de caelo monumentum Drusi patris, et quod eodem anno ex omnium magistratum genere plerique mortem obierant.*

Anche la testimonianza di Cassio Dione, nell'epitome di Xifilino, è in piena sintonia con quelle di Tacito e Svetonio:

Cass. Dio, *hist. Rom.* 60.35.1 [Xiph. 146.15 ss. R.St.]: *Οὕτω μὲν ὁ Κλαύδιος μετέλλαξεν, ἐς τοῦτό τε ὅ τε ἀστὴρ ὁ κομήτης ἐπὶ πλείστον ὄφθεις, ἡ ψεκὰς ἡ αἱματώδης, ὃ τε σκηπτὸς ὁ ἐς τὰ δορυφορικὰ σημεῖα ἐμπεσὼν, καὶ ἡ αὐτόματος τοῦ ναοῦ τοῦ Διὸς τοῦ Νικαίου ἀνοιξίς, τό τε σημήνος τὸ ἐν τῷ στρατοπέδῳ συστραφέν, καὶ ὅτι ἐξ ἀπασῶν τῶν ἀρχῶν εἰς ἀφ' ἐκάστης ἐτελεύτησεν, ἔδοξε σημήναι.*

Siamo evidentemente in presenza di tre testi dal medesimo impianto narrativo e singolarmente colimanti sul piano linguistico e contenutistico⁴⁴; e, sebbene le fonti nulla aggiungano circa l'identità

⁴¹ Sulla *gens* dei Giuni Silani durante il principato giulio-claudio cfr. R. SYME, *The Augustan Aristocracy*, Oxford, 1986, p. 188 ss., mentre segnatamente sul loro declino cfr. ora PANI, *La corte* cit., p. 54. Cfr. anche *supra*, § 3.

⁴² Cfr. GREGORI, *Nomina transcripticia*, cit., p. 27, e BUONGIORNO, CAO, *I Furi*, cit.

⁴³ Sugli eventi relativi alla morte di Claudio e sull'ipotesi di un suo avvelenamento da parte di Agrippina per favorire la successione di Nerone cfr. ora J. AVELYN, *The death of Claudius*, in «Historia», LIII, 2004, p. 453 ss., che pure tralascia i problemi relativi agli aspetti costituzionali della successione a Claudio.

⁴⁴ Non si può quindi escludere la dipendenza dei tre brani da una fonte comune, evidentemente ritenuta dai tre storici particolarmente attendibile, e che noi potremmo identificare, con buon margine di approssimazione, nell'opera di Cluvio Rufo. Del resto tale dipendenza, oramai data per acquisita da buona parte della dottrina sulla base di riscontri di carattere letterario, sembra, nel caso in esame, avere un'ulteriore riprova nel fatto che, essendo stato Cluvio Rufo un console ben informato sugli eventi poiché membro del senato ed inserito negli ambienti di corte, la sua prosa eclettica e densa dovette essere ritenuta dagli storici successivi fededegna e preferita a quella inerte e prolissa di Plinio il Vecchio. Cfr. al proposito C. HEINZ, *Das Bild Kaiser Neros bei Seneca, Tacitus, Sueton und Cassius Dio (Historisch-philologische Synopsis)*, Bern, 1948, e C. QUESTA, *Studi sulle fonti degli Annales di Tacito*, Roma, 1960, p. 174 ss., che pur sottolineando come Cassio Dione attingesse a Cluvio Rufo in maniera minore rispetto a Tacito e Svetonio, ed evidenziando come lo stesso Tacito si rifacesse a una pluralità di fonti, rimarcano come vi siano passaggi in cui le tre opere storiche tendano a coincidere. Cfr. in questo senso anche G.B. TOWNEND, *Some Rhetorical Battle-Pictures in Dio*, in «Hermes», XCII, 1964, p. 467 ss. ed in particolare 480 s., ed i più convincenti argomenti di

del console in questione, il dato della morte di un console in carica appare oggettivamente degno di nota. Lo sforzo per individuare il console morto in carica può, a parere di chi scrive, essere effettuato seguendo gli sviluppi della ricerca prosopografica, che evidentemente inducono a scartare l'ipotesi che si trattasse di uno dei due 'ordinari' (M. Asinius Marcellus - M'. Acilius Aviola) del 54, in quanto di entrambi abbiamo notizia per il periodo successivo al loro consolato⁴⁵.

7. Laddove si resti nell'ottica di una collocazione di M. Iunius Silanus quale suffetto nel 54, occorre verificare se egli o uno dei suoi 'conlegae' possa essere il console defunto nell'anno in questione.

Silano pare esser sopravvissuto per un certo periodo alla morte di Claudio, tanto che, a quel che sembra, nell'anno 64 egli rivestì la carica di 'magister sodalium Augustalium Claudialium'⁴⁶. Lo stesso rivelano le fonti per A. Pompeo Paolino. Dopo il consolato egli fu *legatus Augusti in Germania inferior*⁴⁷. Di Velleo Tutore si perdono invece le tracce dopo il consolato.

Entrato costui in carica alle *kalendae* di luglio insieme al 'conlega' Silano, Tutore sarebbe potuto passare a miglior vita durante il 'nundinium' (che, sarà opportuno ricordarlo, terminava alla fine di agosto)⁴⁸. A seguito della morte di Velleo Tutore, può pensarsi sia subentrato A. Pompeo Paolino, rimasto poi in carica con Silano almeno fino alla fine di ottobre del 54⁴⁹.

M.M. SAGE, *Tacitus' Historical Work: A Survey and Appraisal*, in «ANRW», II.33.2 (1990), p. 853-1030, ed in particolare è. 1010 ss. *Contra*, si vedano le osservazioni contenute in A.M. GOWING, *Cassius Dio on the reign of Nero*, in «ANRW», II.34.2 (1997), p. 2558 ss. ed in particolare p. 2563 ss., con rinvii alla bibliografia precedente in nt. 19, nonché in M. SORDI, *Introduzione a [Cassio Dione] Storia Romana (Libri LVII-LXIII)*, Milano, 1999, p. 16 s., secondo cui il testo di Dione nella parte finale del libro LX è troppo lacunoso per tentare «una identificazione della linea delle fonti utilizzate». Su P. Cluvio Rufo, 'consul suffectus' in un anno anteriore al 65 d.C., cfr. E. GROAG, in «PIR.»², C 1206 (1936), p. 287, nonché la recente scheda prosopografica contenuta in TORTORIELLO, *I fasti*, cit., p. 607 s.; sul suo 'praenomen' cfr. ora I. DI STEFANO MANZELLA, *Il prenome (Marcus o Publius?) dello storico Cluvius Rufus*, in «Epigraphai. Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini» (cur. G. PACI), Tivoli, 2000, p. 309 ss. Giudizi sulla sua attività di storico in E. NOË, *Storiografia imperiale pretacitiana. Linee di svolgimento*, Firenze, 1984, p. 102 s., e brevemente in M. PANI, *Le ragioni della storiografia in Grecia e a Roma: un'introduzione*, Bari, 2000, p. 90.

⁴⁵ M. Asinius Marcellus fu infatti coinvolto, nel 61, in uno scandalo derivante dalla falsificazione di un testamento (Tac., *ann.* 14.40.1-3); tuttavia 'Marcellum memoria maiorum et preces Caesaris poenae magis quam infamiae exemere'. Cfr. H. SMILDA, *C. Suetonii Tranquilli Vita Divi Claudii*, Gröningen, 1896, p. 173. Diversamente E. GROAG, in «PIR.»², A 1232 (1933), p. 249, ritiene incerta l'identificazione dell'Asinio Marcello ricordato da Tacito (*ann.* 14.40.1-3) con l'ordinario del 54, ritenendo che il passo si riferisca non al console, ma ad un suo fratello, altrimenti sconosciuto. J. RÜPKE, A. GLOCK, *Fasti sacerdotum. Die Mitglieder der Priesterschaften und das sacrale Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und jüdisch-christlicher Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr. Bis 499 n. Chr.*, II (Biographien), Stuttgart, 2005, § 743, p. 785 s. e nt. 4, pensano invece all'identificazione dell'Asinio Marcello tacitano con un giovane della gens Asinia, probabilmente un figlio (anche questo, tuttavia, altrimenti sconosciuto) del console del 54. Di M'. Acilius Aviola sappiamo invece che fu proconsole d'Asia nel 65-66 (su cui cfr. U. VOGEL-WEIDEMANN, *Die Statthalter von Africa und Asia in den Jahren 14-68 n. Chr. Eine Untersuchung zum Verhältnis Princeps und Senat*, Bonn, 1982, p. 457 nt. 1851), e dal 74 al 97, anno in cui morì, *curator aquae* (Front., *aq.* 102.16). Cfr. TORTORIELLO, *I fasti*, cit., p. 454 s., con ulteriori indicazioni di carattere prosopografico. Acilio Aviola fu anche *sodalis Augustalis*, probabilmente già a partire dalla prima età neroniana (55 d.C.?). Cfr. sul punto J. RÜPKE, A. GLOCK, *Fasti sacerdotum*, cit., § 428, p. 723.

⁴⁶ Cfr. le tesi di A. DEGRASSI in *Un nuovo frammento dei Fasti dei «sodales Augustales Claudiales»*, in «Epigraphica», IV, 1942, p. 20, accolte da L. PETERSEN, in «PIR.»², I 834, cit.

⁴⁷ E' probabile che tale legazione, sicuramente attestata per il 55 ed il 56, abbia avuto inizio (così W. ECK, *Zu Inschriften römischer Statthalter in Germanien*, in «ZPE.», LVII, 1984, p. 149 s., e *Die Statthalter*, cit., p. 120 s.) già nel tardo autunno del 54. Sarebbe infatti verosimile supporre che, terminato il *nundinium* di carica, Pompeo Paolino fosse stato destinato ad un prestigioso incarico in provincia, probabilmente per intercessione di Seneca che, saldamente legato a Nerone ed Agrippina doveva godere, morto Claudio, di una condizione di estremo prestigio.

⁴⁸ A conclusioni sostanzialmente differenti dalle nostre pare tuttavia arrivare la Tortoriello, la quale, pur rimanendo dubitativa tra il 50 ed il 54 (seppur con il primo anno in subordine rispetto al secondo) e pur rilevando come di Velleo Tutore si perdano le tracce dopo il consolato (tanto da ipotizzare, sulla base di Tac., *ann.* 12.64.1, la morte di Tutore come motivo della sostituzione di questi con Paolino: cfr. TORTORIELLO, *I fasti*, cit., p. 547), nel caso di una datazione di questi eventi al 54 riconduce, per la verità in maniera poco chiara, la coppia Giunio Silano - Pompeo Paolino al *nundinium* luglio-agosto, e la coppia Giunio Silano - Velleo Tutore al *nundinium* successivo (così TORTORIELLO, *I fasti*, cit., p. 426 s.).

⁴⁹ Diversamente, alla luce di Suet., *Claud.* 46.3 ('nam et cum consules designaret neminem ultra mensem quo obiit desi-

La scelta di A. Pompeo Paolino fu forse dovuta ai *'bona officia'* di Seneca⁵⁰. Costui, avendo oramai superato il periodo di disgrazia culminato con l'esilio in Corsica, era stato infatti richiamato nel 49 d.C. da Agrippina per contribuire alla formazione del giovane Domizio, destinato a divenire *'princeps'* con il nome di Nerone⁵¹. Seneca dovette sapientemente sfruttare tale occasione, ed il conferimento ad un suo affine, tra l'altro *'homo novus'*, della suprema magistratura dell'antico *cursus honorum*, sembra in qualche maniera confermarlo⁵². Anzi, la nomina di A. Pompeo Paolino al consolato, seguita dall'assegnazione a quest'ultimo della provincia di Germania⁵³, pare essere la cartina al tornasole del peso politico acquisito da Seneca negli anni immediatamente successivi al suo ritorno, complice un saldo legame con Agrippina⁵⁴.

Pare pertanto opportuno superare dubbi ancor di recente espressi⁵⁵ e, sulla base dell'analisi prima offerta dell'iscrizione di *'Trebula Suffenas'*⁵⁶ e delle fonti storiche prima esaminate e dipendenti, verosimilmente, da una fonte comune⁵⁷, concludere nel senso di una collocazione del consolato di M. Giunio Silano e Velleo Tutore nel luglio-agosto 54. Il provvedimento conosciuto come *'s.c. Velleianum'* sarebbe dunque riconducibile all'estate del 54, divenendo così uno degli ultimi *'consulta'* del senato di Claudio a noi sinora noti.

gnavit'), sappiamo che i *consules* dell'ultimo *nundinium* furono designati da Nerone. La coppia Giunio Silano - Pompeo Paolino doveva invece essere in carica al momento della morte di Claudio. Del resto è opinione generalmente condivisa che, quando Svetonio (*Claud.* 45.2) afferma che Claudio *'excessit III id. Oct. Asinio Marcello Acilio Aviola cos.'* si riferisca semplicemente ai consoli eponimi; cfr. SMILDA, *C. Suetonii Tranquilli*, cit., p. 173, e, recentemente, *Suetonius. Divus Claudius* (cur. D.W. HURLEY), Cambridge, 2001, p. 241. Tale tipo di designazione «formale» dell'anno di morte è pratica invalsa in Svetonio, tanto da essere riscontrabile anche nelle vite di Augusto (*Aug.* 100.1) e di Tiberio (*Tib.* 73.1).

⁵⁰ Cfr. R. SYME, *More Narbonensian Senators*, in «ZPE.», LXV, 1986, p. 1 s., ed ora in *Roman Papers*, VI (cur. A. BIRLEY) Oxford, 1991, p. 209 s.

⁵¹ Ved. Tac., *ann.* 12.8.2. Cfr. E. GABBA, *Seneca e l'impero*, in «Storia di Roma», II.2, cit., p. 253 ss.

⁵² D'altra parte, considerando il legame di Paolino con Seneca il vero motore della brillante carriera politica del primo, se ne trarrebbe un'ulteriore indizio a favore della collocazione del consolato di Paolino nell'anno 54, che nel 50 sarebbe stato difficile per un amico di Seneca ottenere il consolato, dato che questi era stato richiamato dall'esilio da appena un anno (cfr. *supra*, nt. 51), e non doveva ancora disporre, a corte, dell'influenza necessaria a garantire addirittura il consolato ad un suo favorito.

⁵³ D'altro canto, ove si ponesse il consolato di Pompeo Paolino nell'anno 50, l'intervallo tra esso e l'incarico in provincia parrebbe essere troppo lungo. Diversamente, il secondo semestre del 54 è poco distante da quel 55 in cui Pompeo Paolino era già sicuramente operativo in *'Germania inferior'* come *'legatus Augusti'* (cfr. *supra*, nt. 47). Cfr. ECK, *Miscellanea*, cit., p. 228 s., e *Die Statthalter*, cit., p. 120 ss. E la promozione di Paolino prima al rango di console e poi di governatore provinciale pare dipendere una volta di più dal ruolo svolto da Seneca nei primi anni del principato di Nerone. Per converso i Giuni Silani, invisati ad Agrippina, furono progressivamente allontanati dall'ambiente di corte e, nella maggior parte dei casi, eliminati fisicamente, perché indotti al suicidio o uccisi in maniera brutale. Cfr. PANI, *Lotte per il potere*, cit., p. 241 s. Come abbiamo visto, solo il «nostro» M. Iunius Silanus (cos. 54) riuscì a evitare una morte violenta, allontanandosi tuttavia dalla scena politica attiva e rivestendo, a quel che sembra, la carica di *'magister sodalium Augustalium Claudialium'*. Cfr. *supra*, nt. 46.

⁵⁴ Significative a questo proposito, le valutazioni di Tacito (*ann.* 12.8.2) sul ritorno di Seneca dall'esilio e sulla sua partecipazione alla vita politica di Roma nell'ultima fase del principato claudiano, ispirata dalla speranza di Agrippina che lei e suo figlio *'consilii eiusdem ad spem dominationis uterentur, quia Seneca fidus in Agrippinam memoria beneficii et infensus Claudio dolore iniuriae credebatur'*. Del resto il legame di Seneca con Agrippina, che, come abbiamo visto, molto giovò al filosofo anche sul piano politico, si deteriorò solo dopo alcuni anni dall'ascesa di Nerone. Cfr. GABBA, *Seneca*, cit., p. 253 s. Sul ruolo di Seneca politico e filosofo a cavallo tra il principato claudiano e quello neroniano cfr., oltre al già citato lavoro di Gabba, PANI, *Lotte per il potere*, cit., p. 246 ss., nonché i saggi contenuti in «Seneca, uomo politico e l'età di Claudio e di Nerone. Atti del Convegno Internazionale (Capri 25-27 marzo 1999)» (cur. A. DE VIVO, E. LO CASCIO), Bari, 2003.

⁵⁵ Cfr. TORTORIELLO, *I fasti*, cit., p. 423, 518 s., 546 s., e 583 ss.

⁵⁶ «CIL.» XIV.3471 = «FIRA.» III², § 124, p. 396 s. = «AE.» 1999, n. 571a.

⁵⁷ Tac., *ann.* 12.64.1, Suet., *Claud.* 46.1, Cass. Dio, *hist. Rom.* 60.35.1 [Xiph. 146.15 ss. R. St.].